

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 12.04.2018

REG. VERBALI N. 39

ORIGINALE

L'anno duemiladiciotto, alle ore 21,05 del giorno 12 del mese di aprile presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Antonio Fani, Vice Sindaco.

Sono presenti e assenti:

Paolo Agostini	Sindaco	Ass.
Antonio Fani	Assessore	Pres.
Mario Forciniti	Assessore	Pres.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Del Pianta Giuseppe**.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

**ARMONIZZAZIONE CONTABILE - RINVIO AL 2018 DI ADEMPIMENTI
IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E DI
BILANCIO CONSOLIDATO -**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, con il quale è stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATA la deliberazione CC n. 35 del 29.11.2015 con la quale si rinviava:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

DATO ATTO:

- che la Commissione ARCONET, nella FAQ n. 22 del 24.03.2016, ha precisato che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si sono avvalsi della facoltà di rinvio della contabilità economico potranno chiudere il rendiconto dell'anno 2016 senza sottoporre all'approvazione del Consiglio i risultati della situazione economica e patrimoniale;
- che la stessa Commissione, nel confermare che l'art. 227 comma 3 del TUEL prevede che **“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”** evidenzia che l'ultimo periodo dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: Omissis **“Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale”**;
- che la stessa, nella seduta dell'11.04.2018, con una "interpretazione" condivisa da Mef e Viminale del vigente art. 232 del TUEL introdotto dalla riforma contabile del 2011, secondo cui i piccoli Comuni “possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017” di fatto permette lo slittamento di un anno per l'applicazione della nuova contabilità economico patrimoniale;
- che il carattere "opzionale" della contabilità economica anche per il 2017, alla luce delle numerose problematiche che emergono in sede di applicazione delle nuove regole bisognose di un complesso procedimento di avvio che passa da una nuova analisi dei residui e soprattutto dall'apertura del nuovo stato patrimoniale, consentirà di approvare il solo adeguamento dell'inventario;
- che, conseguentemente, con l'espressione “al primo rendiconto di affiancamento .. omissis ...” si deve intendere quello relativo all'anno 2018, così come risulta dall'interpretazione delle FAQ su richiamate e dalle disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATI i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 che sono stati allegati al citato decreto legislativo n. 118/2011;

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi dell'interpretazioni di ARCONET espresse nella FAQ n. 22 del 24.03.2016 e nella seduta dell'11.04.2018, quest'ultima condivisa da Mef e Viminale, secondo cui i Comuni sotto i 5.000 abitanti possono rinviare al rendiconto dell'anno 2018:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato (senza contabilità economico patrimoniale non è possibile approvare il bilancio consolidato);

- l'approvazione dello stato patrimoniale così come previsto all'ultimo periodo dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 118/2011;

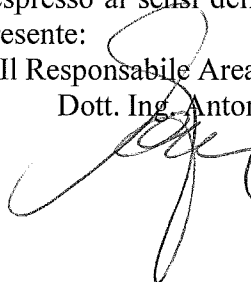
mentre sarà necessario provvedere all'adeguamento dell'inventario;

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del rendiconto è previsto al 30.04.2018 e che quindi, stante i tempi ristretti, si ritiene opportuno disporre il rinvio consentendo in tal senso al Revisore del Conto ed all'ufficio Ragioneria di poter predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), parere espresso in calce alla presente:

Parere favorevole:

Il Responsabile Area Finanziario
Dott. Ing. Antonio Fani



VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa,

- 1) di rinviare al rendiconto dell'anno 2018, per le motivazioni rappresentate in premessa ed in riferimento alla posizione della Commissione ARCONET:
 - l'adozione del piano dei conti integrato;
 - l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
 - l'adozione del bilancio consolidato (senza contabilità economico patrimoniale non è possibile approvare il bilancio consolidato);
 - l'approvazione dello stato patrimoniale così come previsto all'ultimo periodo dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 118/2011;
- 2) di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell'esercizio 2017, non sarà corredato dai nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale;
- 3) di autorizzare comunque la struttura a continuare le formazione per gli adempimenti ad oggi rinviati al fine di poter gestire le chiusure dell'anno 2018 secondo le nuove disposizioni;
- 4) di dare atto che sarà necessario provvedere all'adeguamento dell'inventario;

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/00, DISPONENDONE ALTRESI' LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

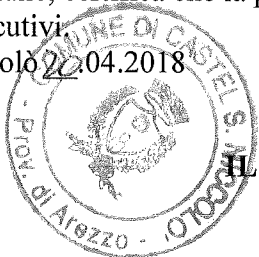


IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Antonio Fani)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Del Pianta Giuseppe)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi pubblicata il 20.04.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Castel San Niccolò 20.04.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

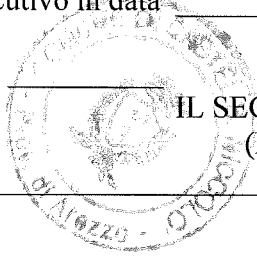
☒ Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n. 2000 del 20.04.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

Divenuto esecutivo in data _____ per decorrenza termini (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).
Castel San Niccolò li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

da trasmettere ai seguenti uffici: ragioneria